



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile

Procedura Liquidazione patrimonio ex art. 14 ter e ss. l. 3/2012, proposta da
FILIBERTI ELISABETTA nata a San Sepolcro il 13/06/1954 (c.f. FLB LBT 54H 531
155W) residente a Cesena via Garampa n. 2230, rappresentata e difesa dall'avv. Sara Vitali, con
studio a Forlì Piazza XX Settembre n. 6

Il Giudice

Visto il ricorso depositato in data 10/03/2022 da FILIBERTI ELISABETTA ai sensi
dell'art. 6 e ss. l. 3/2012 sulla crisi da sovraindebitamento, contenente richiesta di accesso alla
procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter l. 3/2012;

Esaminati gli atti e la documentazione allegata nonché la relazione particolareggiata del
gestore nominato dall'O.C.C. ROMAGNA, dott.ssa Caterina Valducci, ha pronunciato il
seguito

DECRETO

Prima di procedere all'apertura della procedura di liquidazione, è necessario verificare la
sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art 14-ter l. 3/2012, con specifico
riferimento a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, lett. a) e b) e alla sussistenza della propria
competenza.

Iniziando da tale ultima questione si osserva che la Filiberti risiede a Cesena e sussiste



quindi la competenza del Tribunale di Forlì.

Sussistono i requisiti di ammissibilità.

La debitrice ricorrente non è soggetta né assoggettabile a procedure concorsuali. Pur risultando la Filiberti socia e anche amministratrice di diverse società la stessa non ha mai svolto in proprio attività d'impresa e trattandosi di società di capitali non sarebbe in ogni caso fallibile in proprio. Quanto all'unica società di persone, la Comandini Paolo & C. S.a.s., la Filiberti ne è stata socia accomandante, senza prova di qualsiasi ingerenza nella gestione, di cui si occupava in via esclusiva il marito.

Del pari, non risulta che la ricorrente abbia già fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti previsti dalla legge 3/2012.

Sussiste, indubbiamente, anche il requisito del sovraindebitamento, inteso come situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile che determina una rilevante difficoltà di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

L'esposizione debitoria complessiva facente capo alla Filiberti ammonta a € 1.110.428,34, dei quali solo € 431.361,41 sono debiti personali, derivando gli altri da garanzie reali e personali rilasciate in favore del marito o delle società di quest'ultimo o da obbligazioni solidali con il marito. Peraltro, in considerazione dell'intervenuto decesso del marito Comandini Paolo e dell'avvenuta accettazione della sua eredità con beneficio di inventario, la Filiberti è chiamata a rispondere, seppur *intra vires hereditatis*, dei debiti del marito ammontanti a € 2.104.530,51, dei quali € 1.008.265,59 sono debiti di cui risponde solidalmente anche la Filiberti.

Si riportano di seguito le tabelle con le indicazioni dei singoli crediti e grado di privilegio per una miglior comprensione del passivo facente capo alla Filiberti personalmente e quale erede beneficiata di Comandini Paolo.



1) POSIZIONE DEBITORIA della ricorrente *FILIBERTI ELISABETTA*

	CREDITORI	<u>Debiti da garanzie</u>	<u>Debiti cointestato coniuge</u>	TERZA DATRICE DI IPOTECA e Fideiussioni	<u>Debiti personali</u>	<u>Categoria Credito</u>
1	Prelios Credit Solutions Spa mandataria di Spring Apv Srl (cessionaria di BPER Credit Management S.C.p.A.)	252.484,75				Ipoteca Giudiziale
2	Credito Coop. Romagnolo Soc. Coop (già Banca di Cesena -Cred.Coop. Cesena e Ronta - Soc.Coop a rl)				329.198,66	Ipoteca Volontaria 2° gr. Via.Garampa
3	Dovalue Spa quale mandataria diella Ortes 21 Srl (cessionaria di Credit Agricole già Cassa di Risparmio di Cesena)			264.307,63		Ipoteca Volontaria 1° gr. Via .Masini
4	Maui SPV Srl che sostituisce Unicredit e per essa Dobank Spa		162.274,55			Ipoteca Volontaria 1° gr. Via Garampa
5	Società per Amministrazioni Fiduciarie SPAFID S.p.a. - Preetto del 30/11/21				16.824,53	Chirografario
6	Avv. Gessaroli (x causa INARCASSA)				12.854,85	Privilegiato
7	Agenzia Entrate Riscossione alla data del 02 dicembre 2021				68.102,37	Privilegio/Chirogr.
8	Comune di Cesena IMU ANNO 2017				1.095,00	Privilegio/Chirogr.
9	Comune di Cesena IMU ANNO 2018				1.093,00	Privilegio/Chirogr.
10	Comune di Cesena IMU ANNO 2019				1.087,00	Privilegio/Chirogr.
11	Comune di Cesena IMU ANNO 2020				1.106,00	Privilegio/Chirogr.
	Totali	252.484,75	162.274,55	264.307,63	431.361,41	1.110.428,34

2) POSIZIONE DEBITORIA del defunto *COMANDINI PAOLO* (trasferiti alla ricorrente *Filiberti Elisabetta* in **QUALITA' di **EREDE** con **BENEFICIO** di **INVENTARIO**)**

	CREDITORI	<u>Debiti da garanzie</u>	<u>Debiti cointestati coniuge</u>	TERZO DATORE DI IPOTECA e Fideiussioni	<u>Debiti Personali e/o socio illimitat. Responsabile</u>	<u>Categoria Credito</u>
1	Prelios Credit Solutions Spa mandataria di Spring Apv Srl (cessionaria di BPER Credit Management S.C.p.A.)				252.484,75	Ipoteca Giudiziale
2	Credito Coop. Romagnolo Soc. Coop (già Banca di Cesena -Cred.Coop. Cesena e Ronta - Soc.Coop a rl)			329.198,66		Ipoteca Volontaria 2° gr. Via.Garampa
3	Dovalue Spa quale mandataria diella Ortes 21 Srl (cessionaria di Credit Agricole già Cassa di Risparmio di Cesena)				264.307,63	Ipoteca Volontaria 1° gr. Via .Masini
4	Maui SPV Srl che sostituisce Unicredit e per essa Dobank Spa		162.274,55			Ipoteca Volontaria 1° gr. Via Garampa
5	Agenzia Entrate Riscossione alla data del 05 gennaio 2022				1.037.518,62	Privilegio/Chirogr.
6	Agenzia Entrate Riscossione alla data del 05 gennaio 2022 x Comandini Sas				58.746,30	Privilegio/Chirogr.
	Totali		162.274,55	329.198,66	1.613.057,30	2.104.530,51**



In merito all'attivo, la ricorrente è titolare del reddito da pensione (ex INPDAP) pari a € 941 netti mensili (reddito annuo lordo di ca. € 14.300), nonché di quello derivante dalla pensione indiretta dovuta come moglie di Comandini Paolo, riconosciuta con sentenza del giudice del lavoro di Forlì n. 13/2022 a seguito di vittoria del contenzioso con INARCASSA, pari a ca. € 16.000 lordi annui, con decorrenza dal mese successivo a quello del decesso del Comandini (a titolo di arretrati sono stati corrisposti ca. € 41.000).

La Filiberti è inoltre proprietaria di alcuni immobili, oggetto di pignoramento immobiliare nella procedura esecutiva pendente RGE n. 157/2018.

Si tratta nello specifico della casa di abitazione di Cesena, via Garampa e dell'appartamento sito a Cesena, via Masini di cui è titolare della quota del 50%. La restante quota del 50% era in capo al Comandini e dallo stesso donata alla figlia Francesca (con riserva di usufrutto che si è tuttavia estinto a seguito della morte del donante), con atto del 14/07/2017. Ai sensi dell'art. 2929-bis c.c., la creditrice ipotecaria, BPER Banca (con credito ora ceduto a Spring SPV) anziché agire in revocatoria, si è avvalsa della facoltà prevista dal citato articolo ed ha pignorato l'immobile anche per la quota donata alla Comandini Francesca che non risulta aver contestato il pignoramento e ai fini della presente procedura, ha espressamente consentito alla vendita anche delle proprie, il cui ricavato sarà destinabile al rimborso dei debiti paterni. In sede esecutiva tali immobili sono stati stimati in € 974.276 quanto alla casa di via Garampa e in € 499.096 quanto all'appartamento di via Masini.

Per effetto della successione al marito, la Filiberti è inoltre proprietaria della quota di 1/3 di altro immobile sito a Mercato Saraceno via Lussi, stimata in sede esecutiva in ca. € 75.000 (l'intero è stato stimato in € 224.950).

In aggiunta agli immobili, la ricorrente è titolare in via diretta e per successione del marito di quote di partecipazione in diverse società di capitali, la cui quota dovrà essere valutata e fatta oggetto di cessione. Si tratta nello specifico della quota del 30% nella Del Bel Pinen soc. agricola



S.r.l. (società proprietaria di un'attrezzaia e diversi terreni), del 50% della ICG Ingegneria Costruzione Gestione S.r.l., del 52% Comandini Engineering S.r.l. e del 52% facente capo a Comandini Paolo della Proin Engineering Consulting S.r.l.. A tali partecipazioni, va aggiunta la titolarità della quota del 30% della S.a.s. Comandini Paolo & C. quale accomandante e dell'ulteriore quota del 30% già facente capo al marito, socio accomandatario. Tale società, proprietaria di due immobili (un ufficio in via Mura di Porta Fiume e un garage in via Anita Garibaldi) dovrà essere posta in liquidazione posto che dopo la morte dell'accomandatario non si è proceduto alla sua sostituzione.

Da ultimo, quale erede del Comandini, la Filiberti è divenuta titolare di una serie di opere d'arte di pregio e di cospicuo valore che il marito aveva consegnato a tale Comandini Otello con scrittura privata del 22/12/2010 prevedente una procura in cui era esclusa la facoltà di alienazione e cessione, di cui dovrà essere verificata l'esatta consistenza e collocazione (da quanto riferito dalla ricorrente sarebbero collocate nella cassetta di sicurezza n. 1436 presso la Banca Popolare di Cremona).

Pur a fronte del cospicuo attivo, lo stesso non è certamente prontamente liquidabile e gli immobili di maggior valore risultano già ipotecati e pignorati.

Non può dunque dubitarsi del fatto che la ricorrente si trovi nella condizione di sovraindebitamento nel senso previsto dalla l. 3/2012 per accedere ad una delle procedure ivi previste e in particolare alla presente procedura di liquidazione con la quale viene messo sostanzialmente messo a disposizione dei creditori tutto il patrimonio, al netto di quanto occorrente per il proprio mantenimento.

La documentazione prodotta in allegato al ricorso risulta completa e idonea a consentire la ricostruzione patrimoniale.

Al ricorso è stata allegata anche la prescritta relazione del gestore nominato dall'O.C.C. Romagna ai sensi dell'art. 15 l. 3/2012, nella persona della dott.ssa Caterina Valducci, che



contiene le indicazioni previste dall'art. 14-ter, comma 3 l. 3/2012, come di seguito precisate:

a) **cause dell'indebitamento e diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni:** da quanto riferito in atti emerge che la situazione di sovraindebitamento è essenzialmente legata alle obbligazioni delle società gestite e di fatto amministrate dal marito, Comandini Paolo, di cui anche la Filiberti era socia, oltre che garante e terza datrice di ipoteca, oltre che dal mutuo acceso per l'acquisto nel 2007 della casa di via Garampa. Svolgendo la professione di ingegnere libero professionista nel settore energetico (studio ed elaborazione di progetti industriali per la costruzione di macchinari connessi alla realizzazione di centrali termoelettriche e di cogenerazione), il Comandini aveva costituito diverse società, ad iniziare da quella di famiglia la Comandini Paolo & C. S.a.s., costituita nel 1989, cui avevano fatto seguito la Proin Engineering S.r.l. costituita nel 1991, la Bel Pinen sc. Agricola nel 2006, la ICG Engineering Costruzione e Gestione S.r.l. nel 2008 e la Comandini Engineering S.r.l. nel 2016. Benché la Filiberti fosse socia ed amministratrice di alcune di tali società, l'intera gestione era stata sempre curata dal Comandini, occupandosi lei della casa e delle figlie. Nel 2006 la Filiberti ha avuto una grave problematica di salute che ne ha anche determinato nel 2009 l'anticipato pensionamento. Nel corso del 2007 la figlia Francesca è stata colpita da ben cinque ischemie cerebrali con importanti ripercussioni sull'equilibrio e la memoria e la necessità di continua assistenza, pur a fronte di una parziale ripresa dopo molti anni di terapia. Qualche anno più tardi, nel 2010, anche il Comandini è stato colpito da grave malattia oncologica che ne ha poi determinato il decesso. A tale periodo, in cui le risorse ed energie familiari sono state assorbite dalle problematiche sanitarie, risalgono gli accertamenti avviati da Agenzia delle Entrate sull'attività del Comandini per il periodo 2012/2017 cui ha fatto seguito l'iscrizione a ruolo per € 930.000, circostanza di cui la odierna ricorrente ha avuto conoscenza solo dopo la morte del marito, avvenuta nell'ottobre 2018. Nel 2017, quando lo stadio della malattia oncologica era ormai avanzato, il Comandini, anche al fine di tutelare la figlia Francesca, impossibilitata ad



acquisire un proprio reddito per le condizioni di salute, ha donato alla figlia quasi tutto il proprio patrimonio, riservandosi l'usufrutto sugli immobili. Nel 2018, BPER Banca, creditrice ipotecaria, ha quindi avviato la procedura esecutiva immobiliare, pignorando anche la quota donata a Comandini Francesca ai sensi dell'art. 2929-bis c.c.. In tale procedura sono poi intervenuti anche gli altri creditori. La situazione di sovraindebitamento in cui attualmente si trova la Filiberti non è dunque imputabile a sua negligenza ma è legata alle numerose attività svolte dal marito che, prima della crisi economica e della sua malattia, avevano consentito di generare una buona redditività e garantire il sostentamento della famiglia. Non vi sono elementi per affermare che tali debiti siano stati contratti con la consapevolezza di non riuscirvi a farvi fronte;

b) ragioni dell'incapacità del debitore di far fronte alle obbligazioni assunte: l'incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte e in particolare al rimborso dei mutui (uno solo relativo all'acquisto della casa) è legata all'insufficienza del reddito e alla difficile liquidabilità del patrimonio immobiliare e societario, posto che l'attività era in concreto svolta dal marito e dopo la sua morte sono rimaste tutte inattive, ad eccezione della ICG Engineering.

c) resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni: oltre alla procedura espropriativa avviata nel 2018, dopo che nel 2016 erano stati sospesi i rimborsi del mutuo, non risultano esservi protesti a carico della ricorrente gli adempimenti fiscali risultano ritualmente eseguiti, non vi sono carichi pendenti. A seguito del decesso del marito, la Filiberti ha accettato con beneficio d'inventario la sua eredità che è stata invece rinunciata dalle due figlie.

d) eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori e atti dispositivi: non è stata riscontrata la presenza di atti impugnati dai creditori né la presenza di atti dispositivi nel quinquennio posti in essere direttamente dalla Filiberti, salva la cessione della propria quota nella società EE Energy S.r.l. a Rivalta Lorenzo per il valore di € 9.000 avvenuta nell'aprile 2018. Va peraltro evidenziato che nel 2017, e dunque nel quinquennio rilevante, il Comandini, di cui



la Filiberti è ora erede beneficiata, ha donato alla figlia Francesca quasi tutti i suoi beni.

e) **giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata:** l'OCC, previa effettuazione dei necessari accertamenti, ha attestato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta e la veridicità dei dati, salve le ulteriori verifiche che si renderanno necessarie per l'accertamento del passivo e l'esatta ricostruzione dell'attivo.

La domanda di liquidazione proposta dalla Filiberti risulta ammissibile e sicuramente più conveniente per i creditori rispetto all'alternativa della prosecuzione della liquidazione individuale, posto che oltre agli immobili già appresi nella procedura esecutiva (compresa la quota di Comandini Francesca che ha prestato assenso alla vendita, stante la revocabilità della donazione), verranno messi a disposizione dei creditori anche il ricavato dalla cessione degli ulteriori beni già presenti nel patrimonio della ricorrente (con particolare riguardo alla somma di € 30.000 relativa agli arretrati della pensione de marito) e quelli che verranno acquisiti nel corso della procedura, unitamente a quota parte del reddito, consentendosi inoltre una precisa ricostruzione del passivo, ad una ordinata attività di liquidazione mediante procedure competitive in un arco temporale più esteso al fine di evitare una rapida riduzione del valore come avverrebbe in sede esecutiva.

Con la liquidità ricavata dalla vendita degli immobili (al valore stimato di ca. € 1.548.000), la liquidità già esistente di € 30.000 messa a disposizione dalla ricorrente e quanto verrà ricavato dalla vendita delle quote societarie e delle opere d'arte ove rinvenute, il nominando Liquidatore, previa verifica dei crediti, procederà al pagamento dei creditori nel rispetto della *par condicio* e delle cause di prelazione, tenendo distinti i debiti assunti *iure hereditario*, compreso il pagamento dei crediti in prededuzione della presente procedura (stimati in € 48.714,22 per compenso OCC, € 5.000 per onorario del legale, oltre a quello che verrà liquidato dal Giudice al nominando liquidatore) e di quella esecutiva in corso come liquidati dal GE.

All'esito della procedura, in presenza di tutte le condizioni previste, sarà infine consentito



alla Filiberti di aspirare ad ottenere il beneficio dell'esdebitazione, in conformità allo spirito della legge 3/2012 tesa a garantire la c.d. *second chance*.

Con riferimento al limite di cui all'art. 14-ter comma 6 lett. b), la cui determinazione compete al Giudice delegato, tenuto conto delle spese necessarie per l'ordinario mantenimento del nucleo familiare indicate in ricorso, nonché dai redditi dell'ultimo triennio e da quelli prevedibili, si ritiene di determinare in € 800 mensili la somma da mettere a disposizione della procedura fino alla vendita della casa, con riserva di rideterminazione del limite una volta venduta la casa in base al canone di locazione di cui la ricorrente dovrà farsi carico.

Non emergendo la presenza di atti in frode ai creditori compiuti negli ultimi cinque anni (salva ogni verifica da parte del Liquidatore in merito alla revocabilità degli atti dispositivi posti in essere da Comandini Paolo nel termine quinquennale) e stante l'attestazione di fattibilità e sostenibilità della proposta liquidatoria da parte del gestore dell'O.C.C., sussistono le condizioni per procedere all'apertura della procedura liquidatoria e alla nomina del Liquidatore, in persona del gestore già nominato dall'O.C.C. che ha dato la propria disponibilità.

P.Q.M.

visti gli artt. 14 ter e ss. l. 3/2012;

dichiara aperta

la procedura di liquidazione dei beni di **FILIBERTI ELISABETTA** nata a San Sepolcro il 13/06/1954 (c.f. FLB LBT 54H 53I 155W) residente a Cesena via Garampa n. 2230

nomina

quale liquidatore l'O.C.C. Romagna in persona del gestore già individuato dott.ssa CATERINA VALDUCCI, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.fall.

DISPONE

che dalla data del presente decreto di apertura e per tutta la durata della procedura, prevista in 4 anni, a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o



esecutive, ivi compresa la procedura esecutiva RGEs. n. 157/2018 pendente presso il Tribunale di Forlì, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori con titolo o causa anteriore;

che l'istanza di accesso alla procedura di liquidazione, unitamente al presente decreto e alla relazione dell'O.C.C., siano resi noti a terzi mediante annotazione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Forlì-Cesena e comunicati, a cura del Liquidatore, a tutti i creditori indicati nella relazione presso le rispettive sedi legali, mediante fax o p.e.c., previo oscuramento dei dati sensibili relativi a soggetti terzi eventualmente presenti nella proposta e nella relazione a cura del Liquidatore;

che a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato nel sito internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento;

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione del presente decreto su tutti gli immobili di proprietà della debitrice e sui beni mobili registrati;

ORDINA

la consegna e il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando la Filiberti a continuare ad abitare nella casa di via Garampa fino alla sua vendita;

AVVERTE

che non sono compresi nella liquidazione i beni di cui all'art. 14 *ter* comma 6 l. 3/2012;

che dal deposito dell'istanza resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.

che la presente procedura resterà aperta sino alla completa esecuzione de programma di liquidazione e in ogni caso per i quattro anni successivi al deposito, ai fini di cui all'art. 14-*undecies* l. 3/2012;



che saranno appresi alla procedura tutti i beni e crediti che perverranno al debitore nell'arco di durata della procedura ai sensi dell'art. 14-undecies l. 3/2012;

che tutti gli effetti subordinati all'omologa - non prevista nella presente procedura - decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto;

STABILISCE

in ordine al limite di cui all'art. 14-ter comma 6 lett. b), che la Filiberti potrà trattenere per le necessità familiari l'intero importo delle pensioni come attualmente percepite, ivi compresa la tredicesima mensilità, al netto dell'importo di € 800 mensili che dovrà essere messo a disposizione del Liquidatore fino alla vendita della casa di via Garampa, con riserva di rideterminazione del limite una volta venduta la casa in base al canone di locazione di cui la ricorrente dovrà farsi carico e salva, in ogni caso, la modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui la debitrice e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;

PRESCRIVE

al Liquidatore di aprire un c/c intestato alla procedura sul quale versare le somme che la debitrice verserà mensilmente e le ulteriori somme di cui è prevista l'acquisizione (€ 30.000 messa a disposizione) e i provenienti dalla liquidazione dei beni

DISPONE

che il Liquidatore, dopo aver verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione, provveda con sollecitudine a:

- formare l'inventario dei beni e predisporre, nel termine prescritto, il programma di liquidazione;
- comunicare ai creditori e titolari di diritti reali e personali le condizioni per partecipare al concorso ai sensi dell'art. 14-sexies lett. a), b) e c), assegnando agli stessi un congruo termine per il deposito della domanda, non inferiore a 60 giorni;



- formare il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 14-*octies* nel quale dovranno essere esaminati ed inseriti anche i crediti in prededuzione ove non liquidati dal GD;
- amministrare e liquidare il patrimonio attenendosi a quanto previsto dall'art. 14-*novies*;
- ad esercitare o proseguire le azioni di cui all'art. 14-*decies*, come modificato dalla l. 176/2020, finalizzate a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio e il recupero dei crediti nonché di quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore (e dal *decius*, di cui la debitrice ha accettato l'eredità) in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice;
- riferire sull'andamento della procedura e sugli adempimenti svolti in base a quanto previsto dagli artt. 14 *sexies* e ss. mediante il deposito di **relazioni a cadenza semestrale**;
- comunicare prontamente al GE dell'esecuzione pendente l'emissione del presente provvedimento per consentirne la sospensione, in attesa delle determinazioni del Liquidatore circa il subentro o meno in tale procedura ai sensi dell'art. 14-*novies* comma 2 l. 3/2012.

Si comunichi alla ricorrente, all'O.C.C. e al nominato liquidatore, ove diverso.

Così deciso a Forlì il 12 marzo 2022

Il Giudice

dott. ssa Barbara Vacca

